



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Violazione di sigilli: ultime sentenze

Autore: Redazione | 23/11/2021



*Presupposti per la configurabilità del reato di violazione di sigilli; elemento soggettivo; responsabilità.*

# Reato di violazione di sigilli: configurabilità

Il **reato di violazione di sigilli** è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa. Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 c.p. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità sotteso alla loro apposizione.

**Corte appello Lecce, 21/08/2021, n.1126**

## Violazione di sigilli: natura

Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità; ne consegue che lo stato di flagranza, per tale reato, può essere ritenuto sussistente non solo al momento della materiale violazione dei sigilli, ma anche a quello in cui il responsabile si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in **violazione del vincolo di indisponibilità** sullo stesso. La finalità di assicurare la conservazione della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l'art. 349 c.p., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di conservazione comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso.

**Tribunale Frosinone, 12/07/2021, n.954**

## Violazione dei sigilli e tenuità del fatto

È integrato il reato di violazioni dei sigilli dalla condotta materiale che abbia portato all'eliminazione del caratteristico nastro bianco e rosso e dei cartelli indicanti il sequestro dell'area, tuttavia è applicabile la tenuità del fatto quando la violazione sia stata operata dal proprietario degli animali presenti nell'area al solo fine di prendersene cura, vista la ridotta offensività della condotta date le modalità d'azione, la minima intensità del dolo e l'esiguità del danno.

## **Tribunale Nocera Inferiore, 17/02/2021, n.307**

Violazione dei sigilli: elemento materiale

È integrato il reato di violazione dei sigilli dal proprietario di un immobile sottoposto a sequestro che abbia commissionato il prosieguo dei lavori sul manufatto in totale spregio del vincolo reale disposto sull'immobile e della sua qualità di custode.

## **Tribunale Nocera Inferiore, 22/10/2020, n.1189**

# **Sigilli apposti per impedire l'uso illegittimo della res**

Il reato di violazione di sigilli è reato comune e solo la circostanza a effetto speciale prevista nel comma 2 dell'articolo 349 del Cp prevede la necessaria ricorrenza della qualità di custode giudiziario. Le finalità indicate dall'articolo 349 del Cp, ovvero assicurare la conservazione o l'identità di una res, non sono di per sé escluse dall'eventuale compresenza di fini e obiettivi ulteriori rispetto a esse, che si vogliono strumentalmente garantire. Ne consegue che il reato in questione è configurabile anche quando la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire l'uso illegittimo della res.

Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la **responsabilità del reato** de quo in capo all'imputato, responsabile della produzione di uno stabilimento industriale, il quale violava i sigilli apposti a un macchinario posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, allo scopo di proseguire il ciclo produttivo dell'azienda.

## **Tribunale Frosinone, 13/03/2020, n.99**

# **Rimozione di sigilli**

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (esclusa, nella specie, l'ipotesi del reato de quo atteso che la ricorrente non era stata nominata custode del bene a cui erano stati apposti i sigilli, non era presente al momento dei sopralluoghi

effettuati sul bene e risiedeva in un altro Comune).

**Cassazione penale sez. III, 05/02/2020, n.15760**

## **Rimozione dei sigilli senza attendere l'intervento degli organi esecutivi**

In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. (Fattispecie in tema di ripresa dell'attività edilizia prima della materiale rimozione dei sigilli).

**Cassazione penale sez. III, 12/06/2019, n.44288**

## **Nozione di sigillo**

Il **sigillo** può essere costituito da qualsiasi **segno esteriore e percettibile** che, in modo anche simbolico e, quindi, senza necessità di rendere inaccessibile il luogo, sia idoneo a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata res mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e consistenza oggettiva.

Pertanto, il reato ex articolo 349 c.p. deve ritenersi integrato laddove venga asportato il cartello sui cui è indicato che un immobile è sottoposto a sequestro preventivo, essendo poi sufficiente, sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, il dolo generico, ovvero che il soggetto agente si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'Autorità competente per garantire la **conservazione o l'identità di un bene**, senza che sia necessario il fine specifico di recare un vulnus alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata.

Nella fattispecie, il Tribunale ha condannato per il reato de quo la proprietaria, nonché custode giudiziario, del piano sottotetto di un immobile, sottoposto a sequestro preventivo a causa del **mutamento della destinazione degli ambienti**, in quanto l'imputata aveva violato i sigilli in precedenza apposti, concedendo il bene in locazione.

## **Reato di violazione dei sigilli**

In tema di **violazione dei sigilli**, l'**elemento soggettivo del reato** previsto dall'art. 349 c.p. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata.

(Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che il parere favorevole al **rilascio del permesso di costruire**, non essendo equipollente al positivo rilascio del medesimo permesso, non legittima l'inizio o la prosecuzione dei lavori su un immobile cui siano stati apposti i sigilli).

**Cassazione penale sez. VII, 08/02/2019, n.24276**

## **Quando è esclusa la violazione di sigilli?**

Non integra il **reato di violazione di sigilli** l'asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394 reg. C.d.S., comma 9, non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma 5, solo in caso di necessità.

**Cassazione penale sez. III, 09/04/2019, n.42918**

## **Condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene**

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro è stata desunta dal rapporto di affinità esistente tra

l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).

**Cassazione penale sez. III, 15/05/2018, n.43169**

## **Violazione di sigilli: calcolo della sanzione**

La sanzione, del reato ex art. 349 c.p., viene calcolata facendo riferimento alla condotta continuata della violazione dei sigilli, nonché deve essere presa in considerazione anche il pregio del locale rispetto al quale sono violati i sigilli e le ragioni allocative.

**Tribunale Napoli sez. I, 12/10/2018, n.11524**

## **Responsabilità del custode giudiziario**

Il **custode giudiziario** di **oggetti caduti in sequestro** e del locale ove gli stessi vengono custoditi che lasci che altri violino i sigilli apposti sottraendo i beni stessi, risponde sia del reato di violazione di sigilli sia del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. (Nel caso di specie, si trattava di macchinari custoditi all'interno di un locale ove erano stati violati i sigilli ed erano stati sottratti i beni).

**Tribunale Napoli sez. I, 15/10/2018, n.11592**

## **Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo**

Chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non viola soltanto l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 213 comma 4 Cds ma anche il reato di violazione di sigilli (Art. 349 cod. pen.) quando nel verbale di sequestro vi sia menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare il mezzo sequestrato e delle sanzioni intelligibili a chi trasgredisce i doveri della custodia con la descrizione dei sigilli).

**Tribunale Torre Annunziata, 18/09/2018, n.2395**

# Tinteggiatura di lavori edili sequestrati

La tinteggiatura di lavori edili sequestrati integra il reato di violazione dei sigilli. (Nel caso di specie, si trattava della costruzione di una pedana a congiungimento di due balconi esistenti e di parapetti in muratura).

**Tribunale Torre Annunziata, 09/07/2018, n.1576**

# Lavori non autorizzati finalizzati alla conservazione dell'immobile sequestrato

In tema di violazione di sigilli, nel caso di immobili sottoposti a sequestro, qualunque intervento è subordinato al via libera dell'autorità competente, che deve stabilire le modalità di esecuzione. Pertanto, si configura il reato ex articolo 349 c.p. anche per i lavori finalizzati alla conservazione dell'immobile sequestrato effettuati in assenza della autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Ad affermarlo è la Cassazione che ha così respinto il ricorso di una coppia contro la condanna a sei mesi di reclusione e 150 euro di multa ciascuno, per aver violato i sigilli di un immobile messo sotto sequestro, del quale gli indagati erano stati nominati **custodi giudiziari**, al fine di apporre una guaina di protezione tesa a scongiurare le infiltrazioni di acqua che avrebbero reso insalubri gli ambienti. Per la Corte però in assenza dell'apposita autorizzazione tale intervento non era possibile, non configurandosi altresì la scriminante dell'adempimento di un dovere, prevista dall'articolo 51 c.p.

**Cassazione penale sez. III, 24/05/2018, n.48263**

# Asportazione dei sigilli da veicolo assoggettato a fermo amministrativo

Integra il reato di violazione di sigilli, l'asportazione da veicolo assoggettato a fermo amministrativo dei sigilli apposti sullo stesso a norma dell'art. 214 codice della strada e del DM Interno 01/03/2004.

**Cassazione penale sez. III, 11/04/2018, n.45569**

# **Prosecuzione di lavori edili nonostante il sequestro**

Integrata il reato di violazione di sigilli la prosecuzione di lavori edili nonostante il sequestro anche se il sigilli non siano stati materialmente apposti e se non vi siano evidenti segni di rottura o rimozione. (Nel caso di specie, l'imputato era presente all'atto del sequestro ed era stato nominato custode).

**Tribunale Napoli Nord sez. I, 09/04/2018, n.948**

# **Due reati di violazione di sigilli sullo stesso manufatto**

Non può essere riconosciuta la continuazione tra due reati di violazione di sigilli commessi in riferimento allo stesso manufatto a distanza di cinque anni l'uno dall'altro, ostandovi la consistente distanza temporale tra l'accertamento del primo rispetto a quello del secondo e in quest'ultimo le opere erano ancora in corso (nella specie la prima violazione di sigilli era stata accertata il 18/1/2010 e la seconda il 12/1/15).

**Tribunale Napoli sez. I, 30/01/2018, n.11527**